

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3502

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIUTI

Norme per l'utilizzazione a tariffa agevolata del tratto
dell'autostrada A-14 da Rimini a Termoli

Presentata il 16 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'interruzione della X legislatura non ha consentito l'approvazione del testo unificato, approvato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1991, relativo all'utilizzazione a titolo parzialmente gratuito del tratto di autostrada A-14 che va da Rimini a Termoli.

Così, il problema della riduzione del traffico pesante su tratti della strada statale 16 allo studio da molto tempo non ha ancora trovato soluzione pur essendo il traffico sulla statale Adriatica molto aumentato negli ultimi anni.

Si ripropone, pertanto, l'importanza di questo provvedimento perché la situazione, in particolare sulla strada statale 16 e nei

numerosi centri urbani che attraversa, è notevolmente peggiorata: l'assedio dei TIR ha ripercussioni negative sul commercio e sul turismo locale; sono aumentati gli incidenti mortali; l'inquinamento acustico produce malattie all'udito, cardiovascolari, nervose e neurovegetative; l'inquinamento atmosferico, dovuto alla polvere, agli ossidi di azoto, di zolfo e di carbonio provoca effetti dannosi sull'apparato respiratorio.

È per questo che si auspica una rapida approvazione del provvedimento in modo da evitare in futuro i problemi finanziari dovuti alla difficoltà di distinguere il traffico deviato sulla autostrada A-14 per effetto dei citati divieti di circolazione da quello che usualmente transita su tale autostrada.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la salvaguardia della salute e per la sicurezza pubblica è fatto divieto di circolazione ad autotreni, autoarticolati ed autosnodati, nei due sensi di marcia, sulla strada statale n. 16 « Adriatica » nel tratto compreso tra il comune di Rimini e il comune di Termoli.

2. I divieti di cui al comma 1 non operano per il traffico locale, ovvero per quello in partenza o in arrivo, ovvero per operazioni di carico e scarico di merci nel territorio dei singoli comuni compresi nei predetti tratti stradali.

3. La ricorrenza dei casi di cui al comma 2 è accertata dall'autorità competente attraverso l'esibizione, da parte dei conducenti, di documenti attestanti la residenza, la sede dell'impresa o società datrice di lavoro e delle bolle di accompagnamento delle merci.

ART. 2.

1. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le sanzioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

ART. 3.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, i percorsi autostradali in corrispondenza dei tratti stradali di cui al comma 1 dell'articolo 1, sui quali i veicoli di cui al citato comma 1 devono transitare a seguito del divieto. Il Ministro dei

lavori pubblici provvede, altresì, a promuovere la stipula, entro il suddetto termine, di apposite convenzioni tra le società concessionarie dei tratti autostradali di cui trattasi e le associazioni nazionali di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, nelle quali sono stabiliti le modalità e i criteri di utilizzazione a tariffa agevolata di tali tratti.

ART. 4.

1. Le regioni interessate possono integrare con proprie leggi le disposizioni di cui alla presente legge.